

Adeguamento alla Normativa D.Lgs. 192/05

Premessa

La situazione internazionale, per quanto riguarda l'ambiente e l'energia, obbliga ad una riflessione accurata relativamente agli usi finali. Appare poco sensato investire risorse per produrre più energia, o per produrla in modo diverso, senza prima aver analizzato le modalità con cui viene utilizzata e le soluzioni che potrebbero condurre a risparmi significativi. In particolare, nel settore delle costruzioni si sta cercando di stimolare, attraverso specifici regolamenti a livello nazionale e europeo, il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, razionalizzando l'uso delle fonti primarie e premiando interventi che riducono i consumi e utilizzano fonti rinnovabili. Per l'implementazione di un simile approccio sono richieste metodologie in due aree principali:

- Nella dimostrazione che le nuove costruzioni o i lavori di ristrutturazione siano conformi agli standard prestazionali energetici definiti nella normativa e legislazione attualmente vigente;
- Nello sviluppo delle varie scale di classificazione richieste dal sistema di certificazione.

Con il **Protocollo di Kyoto**, l'Unione Europea si è impegnata a ridurre l'emissione dei gas serra (GHG) dell'8% nel periodo fra il 2008 e il 2012, sulla base del livello raggiunto nel 1990. L'emissione di ossido di carbonio (CO₂) è per la maggior parte dovuta alla combustione di combustibili fossili. In particolare l'uso dell'energia negli edifici rappresenta circa il 40% dell'uso della domanda finale di energia nell'UE, ed è responsabile per più del 30% delle emissioni di CO₂. L'aumento dell'efficienza energetica contribuirà considerevolmente al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra.

Grandi sforzi sono stati fatti negli ultimi anni a livello nazionale per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. In particolare, negli ultimi tre decenni i codici edilizi sono stati resi gradualmente più attenti e severi nella maggior parte dei Paesi. Tuttavia, poche erano finora le iniziative tese a creare regolamenti edilizi armonizzati a livello europeo, situazione mutata sostanzialmente grazie alla Direttiva Europea sulla Performance Energetica degli edifici (pubblicata il 4 gennaio 2003). Questa Direttiva richiede che gli Stati membri creino procedure di calcolo rispetto a un certo numero di criteri e che stabiliscano standard minimi di prestazione energetica.

La Direttiva fornisce un quadro legislativo specifico per far fronte al crescente consumo di energia nel settore edilizio e quindi è parte del crescente tentativo di raggiungere il potenziale di risparmio per il settore edilizio. Tra le novità introdotte vi è l'obbligo dal prossimo anno di dotare ogni immobile, nuovo od esistente, di un **certificato che ne attesti i livelli di consumo** energetico, secondo il modello già sperimentato nella provincia di Bolzano e nel Canton Ticino. A Bolzano gli edifici a basso consumo possiedono il certificato **Casa Clima**, per informare gli acquirenti in merito ai costi energetici dell'edificio. Una sorta di **certificazione di qualità termica** dei fabbricati.

L'attenzione progettuale deve essere posta non solo sulla concezione dell'involucro edilizio, ma anche sull'impianto.

Normativa italiana

Purtroppo, di fronte a queste novità sui criteri tecnico-costruttivi degli edifici, il comportamento del Governo Italiano è contraddittorio.

Infatti sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 2005 viene pubblicato il decreto attuativo dell'articolo 4 commi 1 e 2 della Legge 10/91, il Decreto del Ministero dell'Infrastrutture 27 Luglio 2005, in vigore dal 17 Agosto 2005.

Tale pubblicazione è avvenuta mentre è in corso di approvazione il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/91/CE, che avrebbe poi assunto il n. 192.

Non è dato sapere come il D.M. 27.7.2005 si relazioni al suddetto DL 192: un decreto legislativo dovrebbe prevalere su uno ministeriale, ma solo quando questo sarà operativo, cioè dopo l'emanazione dei decreti attuativi la cui pubblicazione era prevista **entro il 6 febbraio 2006**.

Non si ha tuttavia ancora alcuna notizia sull'argomento.

Ricordiamo che il decreto legislativo 192/2005 è ufficialmente entrato in vigore l'8 ottobre scorso. Ma l'effettiva operatività del provvedimento è subordinata all'emanazione di ulteriori decreti e disposizioni.

Si attendevano - entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto - i decreti attuativi per l'adozione di criteri generali, una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica degli edifici (art. 4, comma1). Tali decreti forniranno in particolare i suddetti criteri per quanto concerne la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; definiranno inoltre i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti. Detteranno infine i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.

Tutto questo calcolando (allegato B del decreto):

- a) clima esterno e interno;
- b) caratteristiche termiche dell'edificio;
- c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
- d) impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;
- e) impianto di illuminazione;
- f) posizione ed orientamento degli edifici;
- g) sistemi solari passivi e protezione solare;
- h) ventilazione naturale;
- i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

Secondo quanto previsto dall'art 6, comma 9, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – e quindi entro il 6 aprile 2006 – il Ministero delle attività produttive deve predisporre le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, "prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri". L'articolo 8, al comma 1, prevede infine l'emanazione, sempre entro il 6 aprile 2006, di un ulteriore decreto che chiarisca le modalità di compilazione della documentazione progettuale.

In attesa della emanazione dei suddetti decreti attuativi, il fabbisogno annuo dell'energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991 n. 10, in attuazione della quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 27 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto scorso.

Evidenziamo le principali novità introdotte dal D.M. 27.7.2005 :

- adozione di valori dei CD limite maggiormente restrittivi rispetto ai precedenti;

Rapporto S/V	Zona Climatica									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 GG	Da 601 GG	A 900 GG	Da 901 GG	A 1400 GG	Da 1401 GG	A 2100 GG	Da 2101 GG	A 3000 GG	Oltre 3000 GG
0.2	0.44	0.44	0.41	0.41	0.38	0.38	0.31	0.31	0.27	0.27
0.9	1.04	1.04	0.97	0.97	0.86	0.86	0.70	0.70	0.66	0.66

- al fine di tenere conto degli effetti di inerzia termica delle strutture opache di chiusure verticali ed orizzontali degli edifici, i valori della trasmittanza U di dette superfici da utilizzarsi per il calcolo sono convenzionalmente corretti in funzione della massa totale della struttura per unità di area.
- Valori limite della trasmittanza per pareti, solai e strutture vetrate.
- Il tasso di rinnovo dell'aria per tutti i tipi di edifici è assunto pari a 0.25 V/h salvo indicazioni diverse fornite dalla pubblica amministrazione per quanto concerne gli edifici di sua competenza.

Ricordiamo che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto 192/2005 sul contenimento energetico in edilizia tutti gli edifici di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione su edifici dai 1000 metri quadrati in su.

Per edifici di nuova costruzione si intendono gli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (8 ottobre 2005).

Nelle fasi di compravendita, locazione e costruzione delle suddette tipologie di edifici il decreto rende obbligatorio, entro un anno dall'entrata in vigore (8 ottobre 2005) del provvedimento, un attestato di certificazione energetica (art. 6 del dlgs 192/2005). Questo dovrà essere rinnovato ogni dieci anni e aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che abbia modificato le caratteristiche di prestazione energetica dell'edificio.

Per poter accedere alla fase concreta di elaborazione del certificato energetico, bisognerà comunque attendere i decreti attuativi. Soltanto dopo l'emanazione di questi ultimi potranno essere elaborati i metodi di calcolo semplificati attesi con le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Da quanto esposto innanzi, risulta evidente che la normativa nel settore energetico è in continua evoluzione e definizione, sia per quanto riguarda i singoli Stati che nell'Unione Europea. In particolar modo, la normativa italiana sembra essere pervenuta ad una configurazione organica pur se transitoria che, presumibilmente, durerà almeno per tutto il corso del 2006.

Analist Group segue i continui sviluppi della normativa italiana in modo da offrire ai propri utenti strumenti informatici sempre al passo con i tempi e professionali.

Analist Group Staff